



CAMERA DI COMMERCIO  
SASSARI

**CAMERA DI COMMERCIO**  
**INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**  
**SASSARI**  
**Collegio dei Revisori dei conti**

*Sassari, li 15 ottobre 2022*

Verbale n. 5

In considerazione dello stato di criticità legato alla diffusione del virus COVID-19, visto l'art. 2404 co. 1, del c.c. (sulla possibilità di svolgimento della riunione con mezzi telematici), il giorno 15 ottobre 2022, alle ore 10:00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito telematicamente il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei Signori:

Dott. Leonardo Tilocca, Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rag.ra Stefania Fusco, componente, in rappresentanza della Regione Sardegna;

Dott.ssa Elisabetta Ibba, componente, in sostituzione del componente designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Ordine del giorno:

1. Parere ex art. 41 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa. Costituzione del Fondo risorse decentrate per il personale, anno 2022;
2. Parere ex art. 41 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa. Costituzione Fondo retribuzione di posizione e risultato per la dirigenza, anno 2022;
3. Varie ed eventuali.

In ordine al primo punto all'ordine del giorno, parere ex art. 41 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa, nello specifico "Costituzione Fondo risorse decentrate per il Personale, anno 2022", l'Ente ha presentato la relazione di cui alla Circ. MEF – RGS 19 luglio 2012, n. 25.



L'art. 67, co. 1 CCNL 21 maggio 2018 dispone che a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, stabilendone le modalità di quantificazione. L'importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. Nei commi immediatamente successivi sono indicate le modalità di incremento di natura stabile e variabile.

Quanto ai limiti generali imposti alla contrattazione, l'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (disposizione richiamata dall'art. 67, co. 7 CCNL 21 maggio 2018). La disposizione "garantisce l'invarianza della spesa pubblica rispetto all'anno 2016, che costituisce il tetto massimo" (Relazione tecnica all'art. 23, co. 2: pag. 6).

Il totale delle risorse di parte fissa (art. 67, co. 1 e 2) ammonta a € 209.090,89. L'importo consolidato, pari a € 198.576,49, è stato aumentato di € 3.494,40 ex art. 67, co. 2, lett. a (è previsto un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015); di € 4.776,20 ex art. 67, co. 2, lett. b (differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche e l'incremento iniziale riconosciuto alle stesse posizioni) e di € 2.243,80 ex art. 67, co. 2, lett. c (è previsto un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno).

Le risorse di parte variabile ammontano a € 101.104,16, di cui: a) € 5.242,27 ex art. 67, co. 3, lett. c: risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti accessori economici in favore del personale; b) € 1.869,83 ex art. 67, co. 3, lett. d: frazioni di RIA; € 6.389,69 ex art. 67, co. 3, lett. e: risparmio sul lavoro straordinario; € 17.748,52 ex art. 67, co. 3, lett. h, e co. 4: risorse aggiuntive, sino



all'1,2 per cento del monte salari 1997, qualora in bilancio sussista la capacità di spesa; € 64.904,93 ex art. 67, co. 3, lett. 1, co. 5, lett. b e co. 10: risorse correlate a obiettivi dell'Ente; € 4.948,92 ex art. 68, co. 1, ultimo periodo: risorse di parte stabile non utilizzate nell'anno precedente.

L'analisi delle voci da escludere dalla limitazione prevista dall'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 viene operata tenendo presenti in particolare le coordinate enucleate nella nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 257831 del 18 dicembre 2018.

Con riferimento alla voce (per € 3.494,40) di cui all'art. 67, co. 2, lett. a) è opportuno richiamare il disposto dell'art. 11, co. 1 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135: per il quale "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento ... agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico".

La Dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 22 maggio 2018 prevede del resto che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

È utile in proposito richiamare anche Corte Conti, Sez. Aut., 18 ottobre 2018, n. 19, con riferimento al Comparto Funzioni Locali, per la quale "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".



In tal senso anche la Circ. MEF, RGS, 18 dicembre 2018, n. 257831 (pag. 5), nel riferirsi (tra le risorse escluse dalla limitazione normativa) a “risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica”.

Con riferimento alla voce (per € 6.389,69) di cui all’art. 67, co. 3, lett. e (risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo), le stesse non paiono ricomprese nel limite di cui all’art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, sulla base delle indicazioni contenute nella Circ. MEF, RGS, 18 dicembre 2018, n. 257831 (pag. 4), nella parte in cui si riferisce a economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell’anno precedente.

Con riferimento alla voce (per 4.948,92) di cui all’art. 68, co. 1, ult. per. (“Sono rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti”), si ritiene che le stesse non siano ricomprese nel limite di cui all’art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, sulla base delle indicazioni contenute nella Circ. MEF, RGS, 18 dicembre 2018, n. 257831 (pag. 4), nella parte in cui si riferisce a risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell’anno precedente.

Per entrambe le voci trattate nei due capoversi precedenti, può farsi riferimento altresì alle indicazioni contenute nella Circ. Mef, RGS, 10 giugno 2022, n. 25

Atteso il limite non superabile posto dall’art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (fondo per l’anno 2016), l’importo di € 300.015,39, una volta detratti gli importi non soggetti al limite di spesa, rispetta la previsione normativa.

Tutto ciò premesso, il Collegio

#### CERTIFICA

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, inerente alla costituzione del Fondo delle risorse accessorie risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo di interesse;



- che, sulla base della documentazione esibita le risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state quantificate dall'Ente camerale in conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi e disposizioni contrattuali;
- il positivo controllo sulla comparabilità dei costi della suddetta costituzione del Fondo per le risorse decentrate sia con i vincoli di bilancio che con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- il rispetto, in particolare, delle previsioni dettate dall'art. 23 co. 2 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Per quanto premesso, il Collegio dei Revisori dei conti

#### ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla compatibilità economico finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e il rispetto dei vincoli finanziari in ordine alla consistenza delle risorse assegnate al Fondo risorse decentrate ex art. 67 CCNL Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 per l'anno 2022.

\* \* \*

In ordine al secondo punto all'ordine del giorno, parere ex art. 41 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa, nello specifico "Costituzione Fondo per il finanziamento dell'indennità di posizione e risultato della dirigenza camerale, anno 2022", l'Ente ha presentato la relazione di cui alla Circ. MEF – RGS 19 luglio 2012, n. 25.

L'art. 57 CCNL 17 dicembre 2020 dispone che (co. 1) "gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia".

Quanto ai limiti generali imposti alla contrattazione, l'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il Fondo, in base all'art. 57, è così composto: a) un unico importo annuale in cui confluiscono tutte le risorse certe e stabili – come certificate dall'organo di controllo interno – destinate alla retribuzione di risultato e di risultato nell'anno 2020, anno di sottoscrizione del CCNL, per € 98.286,40 (co. 2, lett. a); b) risorse autonomamente stanziata dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio e nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili, per € 9.148,28 (co. 2, lett. e). Nel Fondo in esame rilevano, tra l'altro, risorse di provenienza comunitaria, afferenti a progetti finanziati dall'Unione Europea.

Il Fondo è integrato una tantum di € 5.692,05, quale residui di gestione del 2021, in virtù dell'art. 57, co. 3, per il quale “qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo”.

L'incremento di cui all'art. 56, co. 1 CCNL – le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015 (qui pari a € 124.788,00) – è pari a € 1.909,26. Con riferimento a tale voce è opportuno richiamare l'art. 11, co. 1 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135: per il quale “In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale ..., il limite di cui all'articolo 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento ... agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001”.

Sull'esclusione dal limite si è espressa anche la Ragioneria Generale dello Stato su quesito inerente al Conto annuale (FAQ n. 1, 24 giugno 2022), ove ha avuto modo di sottolineare che “La differenza segnalata (l'incongruenza 15) corrisponde agli incrementi di cui all'art. 56, comma 1 del CCNL 17.12.2020, non soggetti a limite 2016 ex art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. n. 135/2018”.



L'importo complessivo del Fondo ammonta a € 115.035,99, comprensivo degli incrementi non soggetti al limite di cui all'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Tutto ciò premesso, il Collegio

#### CERTIFICA

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, inerente alla costituzione del Fondo per il finanziamento dell'indennità di posizione e di risultato della dirigenza risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo di interesse;
- che, sulla base della documentazione esibita le risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state quantificate dall'Ente camerale in conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi e disposizioni contrattuali;
- il positivo controllo sulla comparabilità dei costi della suddetta costituzione del Fondo per il finanziamento dell'indennità di posizione e di risultato della dirigenza sia con i vincoli di bilancio che con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- il rispetto, in particolare, delle previsioni dettate dall'art. 23 co. 2 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Per quanto premesso, il Collegio dei Revisori dei conti

#### ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla compatibilità economico finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e il rispetto dei vincoli finanziari in ordine alla consistenza delle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento dell'indennità di posizione e di risultato della dirigenza ex artt. 56 e 57 CCNL Area Dirigenza "Regioni e Autonomie Locali" 17 dicembre 2020 per l'anno 2022.

La seduta è chiusa alle ore 12.00.

F.to Dott. Leonardo Tilocca, Presidente

F.to Rag.ra Stefania Fusco, componente

F.to Dott.ssa Elisabetta Ibba, componente